



CORPO: UMORI, BALSAMI, VELENI E MONSTRA

## *Grazia e giustizia a Ferrara ai tempi di Lucrezia Borgia*

ELIO TAVILLA

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
Corresponding author e-mail: [carmeloelio.tavilla@unimore.it](mailto:carmeloelio.tavilla@unimore.it)


### ABSTRACT

*Gli anni ferraresi di Lucrezia Borgia sono quelli in cui emergono forme di giustizia principesca che affiancano quelle discrezionali di concessioni "graziose". L'istituzionalizzazione delle pronunce di "giustizia" viene realizzata con la creazione di un Consilium iustitiae per opera del duca Borso nel 1453, ad imitazione di quanto avveniva in altri principati (Milano, Mantova). Tale tribunale principesco intrecciò le sue funzioni con quelle giudiziarie previste dallo statuto comunale di Ferrara. Nel medesimo tempo, si codifica la prassi di presentazione e di ricezione delle suppliche di "grazia", cioè finalizzate alla concessione di provvedimenti discrezionali da parte del duca, che anche Lucrezia ebbe modo di esercitare nei momenti in cui il marito Alfonso era assente.*

*During Lucrezia Borgia's time in Ferrara, forms of princely justice emerged alongside the discretionary ones of "gracious" concessions. The institutionalization of 'justice' pronouncements was achieved through the establishment of a Consilium iustitiae by Duke Borso in 1453, following the example of other principedoms such as Milan and Mantua. This princely tribunal intertwined its functions with the judicial ones outlined in Ferrara's municipal statute. At the same time, the practice of presenting and receiving petitions for 'graces' was codified, aimed at granting discretionary measures by the Duke, which Lucrezia also had the opportunity to exercise when her husband Alfonso was absent.*

### KEYWORDS

*Justice, Lucrezia Borgia, Princely Tribunal, Ferrara, Graces, giustizia, tribunale principesco, grazia.*



L'esercizio della "giustizia" e della "grazia" impegnò, seppur marginalmente, anche Lucrezia Borgia nei suoi anni ferraresi (dal 1502), e specialmente in quelli in cui fu duchessa (dal 1505 sino al 1519, anno della morte), proprio quando si affermava come strumento del principe per la sua "sovranità". Vale la pena, pertanto, a giudizio di chi scrive, evocare quella temperie storica, quando a Ferrara si istituzionalizzava l'esercizio della "giustizia" e, in parallelo, quello della "grazia".

Risale alla metà del XV secolo l'emersione di alcune specifiche attività che i principi italiani, specialmente quelli che provenivano dalla "signoria" urbana sviluppatasi in seguito alla crisi irreversibile del comune medievale, posero in particolare evidenza esercitando il ruolo di "tutori" e di "garanti" delle autonomie territoriali e dei corpi sociali che ai *domini* si erano affidati per assicurare e consolidare la *pax* pubblica. Si tratta di attività ricadenti sotto l'etichetta di *iurisdictio*, quell'amministrazione della giustizia che va intesa, per quell'epoca, in un più ampio esercizio della mediazione tra pretese e prerogative confliggenti di singoli o di categorie di soggetti qualificabili in modo diverso a seconda della loro appartenenza a corpi privilegiati o autonomie territoriali.<sup>1</sup>

Proprio a metà Quattrocento la *iurisdictio* principesca prese maggior definizione in connessione con una più matura prevalenza della signoria sulle aree che, a diverso titolo, riconoscevano la *superioritas* (*souveraineté*) del *dominus*. Affiorarono con più nettezza atti di *iustitia* che richiedevano di essere trattati come tali, cioè non più da un generale *Consilium* signorile, ma da uno specifico organo di giustizia professionalizzato.<sup>2</sup>

A Ferrara, tale attività di giustizia era emersa nel 1425, quando il marchese Niccolò III aveva dichiarato che il suo *Consilium* avrebbe dovuto essere riguardato anche come organo giudicante di amplissima giurisdizione, il quale, attraverso un procedimento non formale e sommario («*cum scriptura vel sine, terminis [...] servatis vel non, prout eis melius visum fuerit expedire, [...] lites et subterfugia breviando*»), assolutamente discrezionale (*ultra arbitrium*) e soprattutto equitativo («*habendo respectum ad Deum et veritatem, prout eisdem visum fuerit, eorum mentes et conscientias onerando*»), avrebbe giudicato con la medesima autorità del principe («*non aliter princeps ipse iudicet*»).<sup>3</sup> I casi in cui tale *Consilium* era autorizzato a giudicare in nome del principe, derogando al regolare corso della giustizia ordinaria, erano esemplati su quelli già sanciti dal Codice giustiniano nella cd. *legge unica* del titolo «*Quando imperator inter pupillos vel viduas vel miserabiles personas cognoscat et ne exhibeantur*»(C.3.14): pupilli (minori in generale), vedove (donne in generale), poveri (e figure affini), figure cioè che evocavano quel bisogno di *iustitia* dei più deboli a cui il *princeps* poteva rispondere adeguatamente interpretando per via di *aequitas* il ruolo di garante e di tutore alle quali le investiture imperiale e apostolica lo impegnavano.<sup>4</sup>

Il fondamento di questa alta giurisdizione in capo agli Este risiedeva nel vicariato apostolico (ottenuto da Rinaldo I nel 1329 per il territorio di Ferrara)<sup>5</sup> e dal vicariato imperiale (ottenuto da Aldovrandino III nel 1354 per il territorio di Modena e del Frignano),<sup>6</sup> perché solo le due



autorità universali, imperatore e pontefice, erano dotate della prerogativa di avocare presso la propria persona i processi di qualsiasi grado e in particolar modo quelli d'appello.<sup>7</sup>

La *iurisdictio* degli Este fu rafforzata in seguito all'elevazione di Borso, nel 1452, al rango di duca di Modena e Reggio.<sup>8</sup> Il neo-duca, nel giro di appena un anno, provvide a istituire un organo giudicante *ad hoc*, il *Consilium iustitiae*, formato solo di giuristi esperti (e forestieri), capace di dare adeguata risposta alle richieste di giustizia grazie alla *plurima auctoritas* e alla *latissima potestas* conferite.<sup>9</sup> Si trattava di un tribunale principesco come quelli che già a Milano e a Mantova erano stati creati dai rispettivi principi; essi, operando su delega ducale, offrivano una via *extra ordinem*, cioè al di fuori del regolare corso della giustizia locale, per ottenere un giudizio che richiedesse un'attenzione specifica alla *debilitas* soggettiva e, quindi, un intervento di carattere equitativo.

Tale intervento poteva prendere avvio, s'intende, su "commissione" ducale, ma la via più frequente era quello della richiesta del suddito, indirizzata direttamente al duca attraverso la forma della "lettera di supplica", detta anche semplicemente "supplica".<sup>10</sup> Tale richiesta, se accolta, dava il via ad un processo presso il suddetto *Consilium iustitiae*, che, in quanto tribunale operante *vice principis*, non era tenuto alle ordinarie formalità del diritto, né alla osservanza del diritto vigente, né tanto meno a una lunga e dettagliata istruttoria, bensì avrebbe sentenziato con rito sommario, con poche udienze, *sola facti veritate inspecta*, cioè valutando solo i fatti, *omissis iuris solemnitatibus*.<sup>11</sup> Il riferimento era costituito, come per altri tribunali principeschi, dalle celebri norme canonistiche *Dispensiosam* e *Saepe contigit*, promulgate da papa Clemente V nei primi due decenni del sec. XIV e ben presto divenute il punto di riferimento per le procedure sommarie grazie a formule quali *summaries, de plano, sine strepitu et figura iudicii*, formule riconoscibilissime per giuristi e operatori di giustizia come qualificanti un certo tipo di processi, in ispecie quelli delle supreme istituzioni giudicanti.<sup>12</sup>

Inoltre – dato da mettere in risalto – il chirografo di Borso del 1453 istitutivo, come detto, del *Consilium Iustitiae* poneva quest'ultimo anche quale organo di giustizia di ultimo appello all'interno dell'ordinamento regolato dallo statuto.<sup>13</sup> Lo Statuto di Ferrara del 1476 recepiva la novità e stabiliva che, nel caso in cui le due sentenze sulla medesima causa, in primo grado e in appello, fossero difformi, il cd. *secondo appello* (cioè, la terza istanza) sarebbe stato sottoposto al giudizio del Consiglio di Giustizia ducale, il quale in questa veste avrebbe operato come giudice cittadino e quindi avrebbe sentenziato non nella forma equitativa e sommaria inerente al giudizio *vice principis*, bensì piuttosto in ossequio delle norme statutarie del comune di Ferrara.<sup>14</sup>

Ma torniamo ora a quella possibilità che i sudditi avevano di indirizzare, sulla base di quanto disposto dal decreto di Borso del 1453, lettere di supplica al duca per attivare la sua *iurisdictio* mediante il ricorso al suo *Consilium Iustitiae*: si parlava in questo caso di suppliche di "giustizia", qualificate come tali perché il tipo di richiesta era finalizzato al



traguardo finale di una pronuncia giudiziaria, seppure nelle forme *extra ordinem* di un processo equitativo *vice principis*.<sup>15</sup>

Ma vi erano, naturalmente, anche suppliche di tipo differente, che non presupponevano un contenzioso con una controparte e che pertanto, se accolte, non avrebbero aperto la via giudiziaria davanti al Consiglio di Giustizia. Queste altre suppliche in realtà avevano come obiettivo quello di ottenere un provvedimento di natura singolare ed eccezionale, cioè in deroga al diritto vigente, perché motivato da ragioni di equità – come poteva essere la tutela di soggetti svantaggiati – e che, in quanto appunto derogatorio, poteva essere rivolto solo a chi deteneva il *ius dispensandi*, cioè il potere discrezionale (*arbitrium*) necessario per “sospendere” la norma a cui derogare in favore di quel determinato soggetto o gruppo di soggetti. In questi casi si parla di suppliche di grazia, perché volte a ottenere un provvedimento di natura “graziosa”, cioè, appunto, discrezionale.<sup>16</sup>

Le suppliche di grazia si affiancarono a quelle di giustizia senza lasciare tracce istituzionali di rilievo, almeno sino alla metà del secolo XVI, quando (non sappiamo in che anno e con che tipo di provvedimento normativo) il figlio di Lucrezia e Alfonso, Ercole II, creò il Consiglio di Segnatura, un organo collegiale, parallelo al Consiglio di Giustizia, dotato del potere di selezionare le suppliche smistandole per materia e quindi valutandole, sempre *vice principis*, per definirne la loro ammissibilità.<sup>17</sup> Le suppliche di giustizia accolte, attraverso le formule dell’*adeat* o del *provideat*, sarebbero state indirizzate al Consiglio di Giustizia; quelle di grazia, invece, se accolte, avrebbero dato vita al provvedimento derogatorio richiesto mediante “rescritto” di accoglimento.

Sarà solo col trasferimento della capitale a Modena, dopo il 1598, che i giuristi del duca Cesare tenteranno una classificazione e ridefinizione di poteri e procedure che già al tempo apparivano opache e poco chiare. Non c’è da stupirsene. Oltre alla scarsezza o assenza di documentazione dovuta al trasferimento della cancelleria da Ferrara a Modena, vi è da considerare che la supplica del suddito e il trattamento di quella supplica erano tutt’altro che codificate e codificabili, in un ambiente di corte dove uomini e funzioni entravano in relazione con il principe e con le sue prerogative attraverso mediazioni di carattere fiduciario, non necessariamente documentate.<sup>18</sup>

L’oggetto della supplica e della relativa grazia poteva consistere in provvedimenti della più svariata natura. Il più comune era di natura penale, secondo una terminologia che ancora oggi il nostro ordinamento conserva. La “grazia” in tal senso consisteva nella sospensione, nell’annullamento o, molto più spesso, nella commutazione della pena più grave in quella meno grave, così come avveniva quando la pena di morte era convertita in altra afflittiva, ad esempio nei lavori forzati o, più tipicamente, in quei terribili lavori forzati che si pativano tra i remi della “galera”.<sup>19</sup>

Ma vi erano anche altre grazie, come la concessione della cittadinanza, nell’ipotesi in cui il richiedente, a rigore di norma statutaria, non ne avesse titolo, ma che il principe, esercitando



il suo *ius dispensandi*, cioè il potere derogatorio del diritto vigente (lo statuto, nel caso di specie), poteva concedere. E poi vi erano privilegi di varia natura, esenzioni, salvacondotti, nonché dispense di carattere processuale, contrattuale, ereditario, ecc.<sup>20</sup> Può farsene un'idea compulsando le 17 filze e i 135 registri del fondo *Dispense, deroghe e grazie*, conservato presso l'*Archivio segreto estense*, e in particolare presso la *Cancelleria, Sezione Interno*, filze e registri che però prendono avvio solo dall'anno di trasferimento della capitale a Modena. Ma prima che tutto ciò accada, cioè prima che intervengano i giuristi del neo costituito Consiglio di Segnatura a dare una prima classificazione, per quanto insoddisfacente, delle grazie concesse o concedibili, esse restavano nell'infinito e direi indefinibile nucleo di prerogative derogatorie al diritto vigente che i sovrani mettevano in atto attraverso una molteplicità di forme, che potevano andare dalla mera dichiarazione espressa in via verbale (che, per contesto e implicazione, non si riteneva opportuno formalizzare diversamente) al documento autografo o scritto da altri e poi sottoscritto dal principe, sino al rescritto di accoglimento vergato direttamente nel retro o ai margini della lettera di *prece*.

Certamente anche Lucrezia fu implicata nella prassi di indirizzare al vertice della corte estense lettere di supplica di varia natura. Là dove ciò è possibile documentare, emerge con chiarezza come Lucrezia sia destinataria di suppliche in primo luogo nella veste di intermediaria, in vista di provvedimenti derogatori che sarebbe stato il marito, il duca Alfonso, ad assumere come titolare del *ius dispensandi* connesso con la sovranità. Sono diversi i casi in cui la duchessa preannuncia la richiesta di grazia ad Alfonso, quest'ultimo indotto, per amor della consorte, a benignamente accoglierla.

Bruno Capaci, nel recente volume dedicato alla corrispondenza della duchessa di Ferrara curato insieme a Patrizia Cremonini, ha usato l'espressione suggestiva, benché impropria da un punto di vista squisitamente giuridico, di «giustizia matrimoniale» per indicare la pratica di indirizzare le suppliche a Lucrezia per intercedere con il consorte in vista dell'ottenimento, appunto, di una grazia.<sup>21</sup> Val la pena citare un caso risalente al maggio 1518, quando Alfonso era assente dal ducato e Lucrezia ne faceva, in buona sostanza, le veci: tal Leonardo di Iacopo de Lunardi chiede – per 'interposta eccellenza', così possiamo dire – di commutare la pena classica dei tre tratti di corda in altra pecuniaria (la non indifferente cifra di 25 ducati). Lucrezia, nell'informarne il marito e in attesa di una sua decisione, ha nel frattempo provveduto a trattenere in carcere il Lunardi:

Io l'ho fatto suspe[n]der in prigione fin che lo significo a vostra Excellentia e habbia da lei. La qual prego che la sia contenta avisarmi quello che è la sua voluntade in questo caso che tanto si eseguirà.<sup>22</sup>

Qui Lucrezia, che pur non può esercitare in proprio il *ius dispensandi*, appare però ben capace di disporre provvedimenti restrittivi della libertà a carico del reo, in attesa delle determinazioni del duca: un ruolo certamente secondario, ma non per questo meno




significativo, perché idoneo a legittimare Lucrezia quale titolare di prerogative accessorie ma comunque connesse con il «mero e misto imperio» di matrice principesca. È una delle conferme della «caratura politica di Lucrezia», come osserva opportunamente Bruno Capaci,<sup>23</sup> ma che, dallo specifico punto di osservazione dello storico del diritto, mostra ulteriori sfumature di quell'ambito non definito, personale, fiduciario, opaco, ma giuridicamente pregnantissimo, dell'*arbitrium* principesco, idoneo ad estendere parte dei poteri in esso implicati anche a coloro che sono in diretto contatto familiare o funzionale con il duca.

---

#### NOTE

- 1 Caravale 1994: 649-665, con riferimento specifico a Ferrara: 662-665.
- 2 Mannori - Sordi 2001: 39-47.
- 3 Tavilla 1998: 177-190; Idem 2002: 4-8.
- 4 Idem 2002: 137-150. Sull'equivalenza tra "deboli" e *pauperes*, si veda il volume collettivo Cernigliaro (a cura di) 2010 e, in particolare, Musi 2010.
- 5 De Vergottini 1977a.
- 6 Idem 1977b: 619-620; Santini 1987: 13.
- 7 Padoa Schioppa 1967 vol I: 3-4
- 8 Santini 1987: 11-23.
- 9 Tavilla 1998: 177-190; Idem 2002: 4-8.
- 10 Idem 2002: 45-48. Si veda anche il volume collettivo Nubola-Wurgler 2002.
- 11 Tavilla 2002:55-61.
- 12 Belda Iniesta - Coretti 2016.
- 13 Tavilla 2002:7.
- 14 Ivi:191-195.
- 15 Ivi: 105-120.
- 16 Ivi: 48-52.
- 17 Ivi: 23-31.
- 18 Ivi: 12-22.
- 19 Ivi: 62.
- 20 Ivi: 62-63
- 21 Capaci 2019: 40 n. 55.
- 22 Missiva di Lucrezia indirizzata ad Alfonso in data 20 maggio 1518, in Archivio di Stato di Modena, Archivio Segreto Estense, Casa e Stato, 141, fasc. II, cit. in Capaci 2019: 41 n. 55.
- 23 Ivi: 20.

**BIBLIOGRAFIA**

- Baldi Iniesta J. - Coretti, M. (2016), *Le Clementine Dispendiosam e Saepe Contigit sono paradigmi di sommarietà. Alcune note in chiave utroquistica*, «Monitor ecclesiastico. Commentarius internationalis Iuris canonici», s. nova, 131.2, 361-423.
- Capaci B. (2019), *Lettere a staffetta. Il matrimonio e la guerra nelle carte messaggere di Lucrezia Estense de Borgia*, in Capaci B. - Cremonini P., *Cito cito volans. Lettere di guerra, cifrari e corrispondenze segrete di Lucretia Estensis de Borgia*, Città di Castello, I libri di Emil, 2019, pp. 13-49.
- Caravale M. (1994), *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, il Mulino, 1994.
- Cernigliaro A. (a cura di) (2010), *Il 'privilegio' dei 'proprietari di nulla'. Identificazione e risposte alla povertà nella società medievale e moderna. Convegno di Studi, Napoli, 22-23 ottobre 2009*, Napoli, Satura.
- De Vergottini G. (1977<sup>1</sup>), *Note per la storia del vicariato apostolico durante il secolo XIV*, in Id., *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di G. Rossi, II, Milano, Giuffrè, pp. 585-612.
- Idem (1977<sup>2</sup>), *Vicariato imperiale e signoria*, in Id., *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di G. Rossi, II, Milano, Giuffrè, pp. 613-636.
- Mannori L. - Sordi B. (2001), *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Laterza.
- Musi A. (2010), *Società di ordini e pluralismo giuridico nella creazione del diritto per le 'miserabiles personae'*, in Cernigliaro 2010, pp. 119-131.
- Nubola C. - Wurgler A. (a cura di) (2002), *Suppliche e "gravamina". Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Bologna, il Mulino.
- Padoa Schioppa A. (1967), *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio*, Milano, Giuffrè.
- Santini G. (1987), *Lo Stato estense tra riforme e rivoluzione. Lezioni di storia del diritto italiano*, Milano, Giuffrè.
- Tavilla C.E. (1998), *L'amministrazione centrale della giustizia negli Stati estensi dalle origini ferraresi alla Restaurazione*, «Rivista di storia del diritto italiano», 71 (1998), pp. 177-236.
- Idem (2002), *La favola dei Centauri. "Grazia" e "giustizia" nel contributo dei giuristi estensi di primo Seicento*, Milano, Giuffrè.